



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 133/2022/IV

Il Consiglio, nella seduta del 01.02.2022, composto come da verbale in pari data;

Sentito il Relatore, Consigliere Francesco Lucifora;

Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 24.9.2015 n. 156;

Richiamato in modo particolare l'art. 11, co. 4, lettera c), del citato decreto legislativo 31.12.1992 n. 545, in cui è previsto che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione e dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto;

Considerato che l'articolo 11, co. 4, lettera c) si applica esclusivamente alle richieste di assegnazione al medesimo incarico per trasferimento di sede;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato da ultimo con il decreto legislativo 4.5.2017, n. 76;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.4.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353 della Legge 24.12.2007, n. 244;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11.4.2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.10.2008, n. 251, e, in particolare, le tabelle A e B, allegate al medesimo decreto, con le quali è stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la delibera consiliare n. 2010 del 23.10.2012, per la parte vigente con la quale sono stati resi noti i criteri di determinazione delle cause di esclusione, di inammissibilità delle domande e di mancata valutazione dei periodi di servizio prestati, per la parte di cui alla lettera A, punto 7) e alla lettera B, punti da 1) a 7);

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interPELLI e nei concorsi interni ed esterni;

Richiamata la delibera consiliare n. 1833 del 6.09.2016 che prevede l'accessibilità agli incarichi direttivi e semidirettivi delle commissioni tributarie regionali e provinciali anche dei magistrati contabili in servizio o a riposo;

Richiamata la Risoluzione n. 11 del 30.11.2010 con la quale sono stati disciplinati gli effetti della sospensione dall'incarico di giudice tributario per i motivi di cui all'articolo 8, co. 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., ai fini del calcolo dell'anzianità nella funzione rivestita;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali;

Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 1.12.2020 pubblicata nel sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 310 del 15.12.2020, recante i *"Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera"*;

Richiamata la delibera consiliare n. 1473 del 15.12.2020 con cui è stato approvato il bando di concorso interno n. 13/2020 riservato ai componenti in servizio nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali per la copertura del posto vacante di Presidente della Commissione tributaria provinciale di Frosinone;

Richiamato l'avviso pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – sezione Concorsi - il giorno 8.01.2021, con cui, in deroga al disposto dell'articolo 4 del Bando, si prevede la possibilità per i partecipanti di indicare validamente nel modulo informatico di domanda un indirizzo PEC anche diverso da quello istituzionale;

Richiamate le istruzioni per la presentazione della domanda in modalità telematica mediante apposita procedura web, pubblicate sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria – sezione Concorsi - il giorno 5.02.2021;

Richiamata la delibera consiliare n. 399 del 30.03.2021 con cui si chiarisce che "in tutti i casi in cui la funzione sovraordinata di ultima istanza prima del Consiglio di Presidenza versi in situazione di conflitto di interesse/incompatibilità nei confronti del partecipante al concorso, la valutazione è attribuita, in sostituzione, a chi esercita le funzioni vicarie secondo la normativa vigente, con provvedimento motivato comunicato anche al Consiglio di Presidenza";

Richiamata la delibera consiliare n. 1229 del 19.10.2021 con cui è stata approvata la graduatoria unica - di cui all' "ELENCO A-GRADUATORIA" del concorso per la copertura di n. 1 posto di Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone;

Richiamata la delibera consiliare n. 1593 del 14.12.2021 con cui si è provveduto allo scorrimento della graduatoria generale degli idonei nella quale è risultato vincitore il Dott. Coletta Adolfo, nato il 27.09.1954, collocato alla posizione n. 2 con punti pari a 88,10;

Richiamato l'articolo 8 del bando in cui è previsto che il candidato utilmente collocato in graduatoria comunichi, pena l'esclusione dall'intera procedura concorsuale, l'accettazione o la rinuncia all'incarico per il quale è risultato vincitore entro il termine perentorio di sette giorni liberi dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria, inviata all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione;

Verificate le dichiarazioni di accettazione dell'incarico e di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 545/1992 e s.m.i., depositate dal Dott. Coletta Adolfo in data 16.12.2021 acquisite al protocollo n. 17651 del 16.12.2021 nel rispetto dei termini previsti dal Bando di concorso;

Verificate con esito positivo, in base a quanto previsto dalla Risoluzione n. 3/2005, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni rese dal Dott. Coletta Adolfo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del Dott. Coletta Adolfo come sopra generalizzato Presidente di Commissione della Commissione tributaria provinciale di Frosinone;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di nominare il Dott. Coletta Adolfo nato il 27.09.1954, con punti pari a 88,10 Presidente di Commissione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone.

AVVISA

Il candidato, come sopra generalizzato, è tenuto a comunicare tempestivamente il proprio recapito, anche telefonico, alla Segreteria della Commissione tributaria provinciale di assegnazione, ai fini degli adempimenti successivi alla nomina.

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera sarà pubblicata sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI".

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

D I S P O N E

- la trasmissione della presente delibera al Ministro dell'Economia e delle Finanze, e al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- la comunicazione della presente delibera, all'interessato, ai Presidenti e ai Direttori delle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali di Frosinone e Regionale Lazio.

**Il Vicepresidente
Firmatario1**